



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA,
SONDRIO E VARESE

Milano, [data del protocollo nel corpo della PEC]

A

Soprintendenza Speciale PNRR
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

e.p.c.

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la
Qualità dello Sviluppo (CRESS)
CRESS@PEC.minambiente.it

Class. 34.28.10/324/2022

Prof. nota prot. n. 382 del 28/12/2021

Ns. prot. n. 32642 del 28/12/2021

OGGETTO: [ID VIP: 7717] - Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) Consultazione sul rapporto preliminare di VAS (fase di Scoping) ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
Proponente/procedente: Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per l'Economia Circolare
Parere endoprocedimentale di competenza

Con riferimento alla procedura in oggetto, preso atto dell'avvio della fase di consultazione preliminare da parte della Direzione Generale per l'Economia Circolare e della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS) del Ministero della Transizione Ecologica comunicata all'Ufficio scrivente dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 382 del 28/12/2021 (ns. prot. n. 32642 del 28/12/2021);

Esaminato il rapporto preliminare messo a disposizione al seguente link <https://va.minambiente.it/it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8199/12062#collapse>, questo Ufficio osserva quanto segue.

I contenuti del PNGR risultano chiari e ben esplicitati sia per quanto riguarda i principi generali sia per gli obiettivi del programma, pur rilevando l'assenza di specifico riferimento al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/2004 (d'ora in avanti Codice).

Relativamente agli obiettivi, si valuta positivamente l'adeguamento in prima fase di impianti esistenti al fine di ridurre il consumo di suolo e le infrastrutture di gestione e l'intento di assicurare lo sviluppo potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale.

In merito agli obiettivi, si vuole porre l'accento sulla necessità di riqualificare e rigenerare i contesti compromessi e degradati, laddove si preveda un'implementazione e una razionalizzazione dei sistemi di smaltimento/riciclo esistenti, nel solco di quanto dettato dal Codice all'art. 131 al comma 5 "La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela" e al comma 6 "Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità". La creazione di nuovi valori paesaggistici prodotti dalla riqualificazione e dalla rigenerazione degli impianti deve pertanto essere considerata nella redazione del rapporto ambientale.

Con riferimento sia al paragrafo 2. "Analisi di contesto" che al paragrafo 3. "Analisi di coerenza", si segnala l'importanza che tali fasi siano condotte assicurando adeguato spazio alla componente "paesaggio e beni culturali", per quanto riguarda tutto lo spettro dei beni soggetti a tutela ai sensi della parte seconda e terza del Codice; mentre in alcuni passaggi del rapporto, come quello concernente la valutazione dei potenziali impatti ambientali (paragrafo 5), sembra che relativamente al "Paesaggio e beni culturali" la valutazione si concentri e limiti (pur comprensibilmente) sul "contesto paesaggistico".

Allo stesso tempo, nelle successive fasi di ricognizione del territorio (immobili o aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte Seconda e Terza del Codice) si sottolinea l'importanza di una valutazione multidisciplinare intesa ad analizzare e riconoscere valori identitari e culturali dei territori, anche in aree non sottoposte a specifici provvedimenti di tutela.

Relativamente alle successive fasi del programma, e con particolare riferimento all'attività di verifica della consistenza del patrimonio culturale e degli immobili sottoposti a tutela monumentale e paesaggistica, si resta a disposizione per eventuali indicazioni e si segnalano sin da ora i database ministeriali:

- Vincoli in Rete: <http://vincoliinrete.beniculturali.it>
- Beni tutelati: <http://www.benitutelati.it/>

Circa i vincoli paesaggistici vigenti si segnala il portale di Regione Lombardia SIBA: <https://www.cartografia.servizirl.it/viewsiba/>

Nel merito dei rifiuti da costruzione e demolizione (paragrafo 1.8 punto B), considerato che il rapporto ISPRA rilevava già un aumento della produzione totale del 7,3% per gli anni 2018-2019 e che il moltiplicarsi dei cantieri incentivato dai vigenti bonus edilizi (Superbonus 110%, Sisma bonus, Bonus facciate ecc.) ha conseguentemente aumentato il volume dei rifiuti di settore, appare necessario tenere in considerazione che la maggior parte dei materiali utilizzati nelle opere di efficientamento energetico dovrà essere in futuro smaltito. Si evidenzia, infatti, come molti degli interventi eseguiti abbiano una vita tendenzialmente breve (cfr. cappotti termici) e i materiali utilizzati non siano idonei a rientrare in un processo di riciclo: l'utilizzo massivo dei derivati del petrolio per la realizzazione di serramenti, isolanti, cappotti avrà un impatto a medio termine nella gestione dei rifiuti e ciò non può tradursi in un'espansione degli impianti di gestione a discapito dei territori. Anche in un'ottica di transizione ecologica del comparto edilizia, appare quanto mai necessario incentivare l'utilizzo di materiali ecocompatibili - non solo per l'efficientamento energetico - anche al fine di contenere la produzione dei rifiuti. Allo stesso tempo, la promozione della bioedilizia si tradurrebbe in un incremento della qualità del costruito con diretti e positivi effetti sul patrimonio culturale e paesaggistico.

Per quanto riguarda il profilo archeologico, si ritiene che il par. 5.1 del Rapporto Preliminare contenente la descrizione dei possibili impatti derivanti dalle attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti non abbia sufficientemente evidenziato - per quanto concerne soprattutto operazioni che comportano alterazioni del sottosuolo - quelli possibili ed eventuali nei confronti di depositi paleontologici o di stratigrafie e strutture archeologiche sepolte, soprattutto nel caso in cui la loro dislocazione risulti incerta o non ancora conosciuta.

L'analisi di contesto relativa agli impatti sul patrimonio archeologico dovrà quindi tenere in considerazione non solo le aree sottoposte a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ma anche quelle interessate da ritrovamenti segnalate negli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali, ma da aggiornare e completare con i dati presenti in Archivio e nelle banche dati di questo Ufficio. La mappatura dei rinvenimenti noti consentirà una valutazione complessiva del potenziale archeologico della zona interessata dalla costruzione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti, eventualmente comprensiva di indagini preventive, così come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Si segnalano comunque fin da ora come aree a elevato potenziale archeologico con caratteristiche geomorfologiche che possono aver favorito l'insediamento (terrazzi fluviali, torbiere e aree umide), quelle che conservano elementi del paesaggio storico (tracciati viari, tracce della centuriazione e di sistemi di irrigazione, ...), nonché quelle che possono essere state oggetto di più fasi edilizie/di occupazione (nuclei di antica formazione, edifici e luoghi di culto storici). Resta comunque fondamentale, ai fini della tutela del patrimonio archeologico, garantire le procedure di tutela archeologica preventiva previste dal D.lgs.42/2004, art.28, c.4 e dal D.Lgs. 50/2016, art.25, anche per limitare l'eventualità di rinvenimenti imprevisti nel corso dei lavori con conseguenti rallentamenti o sospensioni degli stessi.

Un'ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dai siti iscritti all'UNESCO, per i quali il contesto paesaggistico e ambientale risulta una componente costitutiva, il cui mantenimento inalterato è condizione irrinunciabile del riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Si ritiene pertanto necessaria una apposita previsione di impatto sui siti Unesco presenti nel territorio che, nel caso del sito seriale transnazionale *Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino* investa anche i cosiddetti "siti associati". Tale approfondimento dovrà valutare gli impatti legati direttamente o indirettamente all'alterazione/modificazione materiale, visiva e percettiva del contesto (con riferimento alla Core e alla Buffer Zone dei singoli siti), così come quelli dovuti a eventuali diminuzioni/perdite di tutti quei valori identitari e/o immateriali legati agli usi consolidati di un territorio.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Giuseppe Stolfi

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

I responsabili dell'istruttoria
arch. Federica Bergamini, f. architetto, RAF Paesaggio
dott.ssa Daniela Locatelli, f. archeologo, RAF Archeologia